



## **STATUTO ASSOCIATIVO** **approvato in Assemblea dei Soci del 21 maggio 2011**

### **COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI**

#### **Art.1**

E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/2000 un'Associazione denominata COESI, la quale non ha alcun scopo di lucro o attività commerciale ed ha durata illimitata.

#### **Art. 2**

L'Associazione ha sede legale a Udine, Piazza della Repubblica 4.

#### **Art 3**

L'Associazione ha come scopi:

- la promozione di una cultura al positivo
- la promozione della salute e del benessere relazionale
- la formazione e l'animazione di gruppi costituiti da bambini, giovani ed adulti
- la promozione di studi e ricerche inerenti la formazione di giovani ed adulti

Ai fini di conseguire i propri scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- iniziative di tipo culturale e di socializzazione; organizzazione, promozione, sostegno di attività formative in collaborazione con enti pubblici, associazioni, persone fisiche, giuridiche pubbliche o private;
- organizzazione, promozione e gestione di corsi di formazione rivolti a bambini, giovani ed adulti nonché ogni altra attività educativa e formativa coerente con gli scopi sociali;
- realizzazione di indagini, studi e ricerche;
- pubblicazione e divulgazione di studi, monografie, documenti, elaborati ed ogni altro possibile mezzo utile a praticare azioni educative e formative;
- organizzazione di incontri, congressi, convegni ed attiva partecipazione ad analoghe iniziative organizzate da altri; organizzazione di ogni altra attività che sia in maniera diretta od indiretta attinente agli scopi sociali.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione, potrà avvalersi della collaborazione di figure professionali qualificate esterne all'Associazione medesima.

Ogni eventuale utile e/o avanzo conseguito nelle attività sopra definite dovrà essere impiegato esclusivamente per i fini istituzionali sopra descritti.

#### **Art 4**

Il fondo comune è costituito dalla quote associative che vengono stabilite dall'assemblea dei soci e da eventuali altre fonti di finanziamento. Gli utili o avanzi di gestione nonché i fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3.

### **ASSOCIATI**

#### **Art. 5**

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati tutte le persone fisiche che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione, nonché le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati che intendano collaborare al raggiungimento degli scopi sociali. Tra gli associati vige una disciplina uniforme

del rapporto associativo e delle modalità associative. La quota associativa non è trasmissibile in nessun caso.

### **Art. 6**

Chi desidera associarsi può presentare domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando le proprie generalità e l'impegno a rispettare lo statuto ed il regolamento interno. Il richiedente diviene socio effettivo con il versamento della quota associativa annuale e l'iscrizione sul Libro degli Associati. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo, che può bocciare la domanda con deliberazione assunta a maggioranza.

Sono **SOCI ORDINARI** i Counselor che abbiano completato il percorso di formazione presso una Scuola di Counseling riconosciuta da un'Associazione Nazionale di Counseling e le persone in formazione che stiano frequentando il terzo anno.

Tutte le altre persone interessate agli scopi associativi di COESI e che partecipano alle attività proposte, se aderiranno all'associazione, saranno inserite come **SOCI SOSTENITORI** e saranno registrati con tale qualifica.

### **Art. 7**

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività, riunioni ed iniziative organizzate dall'Associazione nonché usufruire dei servizi da essa forniti.

I soci possono sottoporre in Assemblea richieste e proposte ritenute utili all'associazione. Tutti i soci, purchè in regola con il pagamento della quota associativa, hanno parità di diritti, con diritto di partecipazione alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

### **Art. 8**

Ogni associato si impegna a rispettare lo statuto dell'Associazione in ogni sua parte, a collaborare alle sue attività, a conformarsi alle deliberazioni dei suoi organi e ad attenersi alle norme deontologiche contenute nel suo regolamento. Ogni grave infrazione di tali obblighi potrà essere motivo di esclusione dall'Associazione. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, che la comunica a mezzo lettera raccomandata all'interessato, unitamente alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. Avverso tale atto l'interessato può ricorrere all'assemblea che deciderà sulla legittimità dell'esclusione.

### **Art. 9**

I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale annuale, che viene definita dall'Assemblea.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 10**

Organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea

il Consiglio Direttivo

il Presidente

La durata in carica del Consiglio Direttivo e del Presidente è triennale. In caso di dimissioni di uno o più membri prima della scadenza, il Consiglio Direttivo può cooptare i sostituti dei dimissionari, che dovranno ricevere la ratifica dall'Assemblea alla prima convocazione utile.

Le cariche non sono remunerate. Verrà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in funzione di tali cariche.

### **Art. 11**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci effettivi ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega, da un altro socio avente diritto al voto. Ogni associato non può rappresentare più di altri due associati attraverso apposita delega. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo in via ordinaria una volta all'anno (per approvare il bilancio, la relazione sull'attività svolta, il programma di attività futura o per rinnovare le cariche sociali) e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure quando almeno un terzo dei soci ne faccia richiesta.

L'Assemblea viene convocata entro quindici giorni prima della data prevista, mediante avviso scritto, anche pubblicato sul sito dell'Associazione, inviato via mail, via sms o per posta ordinaria, con specifica di luogo, data della riunione, nonché ordine del giorno.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

All'inizio dell'Assemblea ordinaria il Presidente relazione sull'attività passata e sul programma di attività futura.

## **Art. 12**

Il Presidente è nominato dall'Assemblea. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni necessarie al funzionamento della stessa.

Inoltre il Presidente

- convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e li presiede, proponendo l'ordine del giorno da trattare nelle rispettive riunioni;
- firma gli atti ed i documenti necessari all'attuazione di tutte le decisioni deliberate;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;
- provvede a far eseguire le deliberazioni del Consiglio;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendone nel più breve tempo ai soci;
- ha la firma sociale, può assumere impegni economici o di altra natura nei limiti del fondo comune esistente al momento, tenuto conto degli impegni e delle obbligazioni preesistenti, previa approvazione e deliberazione del Consiglio Direttivo.

In caso di mancanza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice-presidente.

## **Art. 13**

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea a maggioranza dei partecipanti all'assemblea, comprese le deleghe, scegliendo i candidati da una rosa di nomi di soci regolarmente iscritti da almeno tre mesi, in cui ogni socio può esprimere una preferenza per ogni carica.

Le votazioni potranno essere svolte con votazione palese. Il consiglio è costituito da 9 membri:

Presidente

Vice-presidente

Segretario

Tesoriere

e 5 Consiglieri

I membri del consiglio potranno essere rieletti.

Il Consiglio provvede a tutti gli atti necessari e utili all'efficienza dell'Associazione. In particolare:

- Redige i bilanci nonché la relazione della gestione annuale.
- Delibera l'impiego dei mezzi necessari al funzionamento dell'Associazione.
- Accetta le domande di ammissione all'Associazione.
- Delibera l'esclusione del socio, con provvedimento motivato.

Il Consiglio non può assumere impegni finanziari o di altra natura vincolativa, anche verso terzi, se non nei limiti del fondo comune esistente al momento, tenuto conto degli impegni preesistenti. Oltre ai limiti rispondono personalmente i membri che li hanno autorizzati.

Il Consiglio si riunisce di regola in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente o i suoi membri lo giudichino necessario.

Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri, a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

## **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **Art. 14**

Il Collegio dei Revisori è di nomina facoltativa da parte dell'Assemblea. Si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti sempre dall'Assemblea, anche tra i non associati.

Il Collegio dei Revisori, se nominato, ha l'obbligo di assistere alle Assemblee e di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo alle quali deve essere convocato.

Qualora il Collegio dei Revisori non sia stato nominato, ciascun associato può richiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento economico e sullo svolgimento dell'attività sociale.

## **ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**

### **Art. 15**

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige un bilancio consuntivo morale e finanziario che sarà presentato ai soci per l'approvazione entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio stesso in prima convocazione ed entro i successivi 31 giorni in seconda convocazione.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere interamente destinati al fondo comune ai fini del finanziamento delle attività future, essendo vietata ogni distribuzione degli stessi tra gli associati.

## **LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 16**

L'Associazione può estinguersi per deliberazione assembleare assunta con delibera dei tre quarti dei soci dell'associazione che provvederà a fissare le modalità dello scioglimento con nomina dell'organo liquidatore. In tal caso si procederà alla liquidazione del suo patrimonio la cui rimanenza attiva, estinte tutte le passività, dovrà essere destinata a fini di pubblica utilità in conformità alle vigenti leggi, a favore di attività consone alle finalità dell'Associazione.

## **MODIFICHE DI STATUTO**

### **Art. 17**

Il presente Statuto può essere modificato con l'approvazione di almeno due terzi dei membri presenti ad un'Assemblea ordinaria dei soci. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Udine, 21 maggio 2011

Il Presidente dell'Assemblea  
Antonella Pizzinato

Il Segretario  
Flavia Mirolo